



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI
IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI**

Lotorelli

Sommario

PARTE I - INTRODUZIONE E PRINCIPI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Limiti di importo e divieto di frazionamento	3
PARTE II - TIPOLOGIE DI ACQUISTI ED ORGANI DEL PROCEDIMENTO	3
Art. 4 - Tipologie di beni e di servizi	3
Art. 5 - Casi particolari	5
Art. 6 - Programmazione delle acquisizioni	5
Art. 7 - Responsabile Unico del procedimento	5
PARTE III - PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA	6
Art. 8 - Determina a contrattare	6
Art. 9 - Convenzioni CONSIP	6
Art. 10 - Modalità di acquisizione dei beni e servizi in economia	7
Art. 11 - Acquisizione di beni e servizi in cottimo fiduciario di importo inferiore ad € 40.000,00	7
Art. 12 - Acquisizione di beni e servizi a cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad € 40.000,00	8
Art. 13 - Requisiti degli operatori economici	9
Art. 14 - Albo dei fornitori	9
Art. 15 - Criteri di aggiudicazione	9
Art. 16 - Garanzie	10
Art. 17 - Pubblicità e comunicazioni	10
Art. 18 - Termine dilatorio (standstill)	11
PARTE IV - STIPULA DEL CONTRATTO E FASE ESECUTIVA	11
Art. 19 - Forma e contenuto del contratto	11
Art. 20 - Comunicazione all'osservatorio sui contratti pubblici	11
Art. 21 - Esecuzione e verifica della prestazione - Pagamenti	11
Art. 22 - Ritardi ed inadempimenti	12
PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12
Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento	12
Art. 24 - Norme transitorie e finali	12
Art. 25 - Disposizioni transitorie per i lavori da eseguire in economia	12

Boetelli

PARTE I INTRODUZIONE E PRINCIPI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi, nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (di seguito indicato anche come codice dei contratti pubblici) e del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni entro i limiti e con le modalità riportati negli articoli seguenti.
2. L'attività di acquisizione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle acquisizioni di beni e di servizi individuati nel successivo articolo 4 del presente regolamento, purché rientranti nei limiti di importo fissati al successivo articolo 3.

Art. 3 Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia è consentita per importi inferiori a euro 200.000,00. Il suddetto limite è soggetto ad adeguamento automatico ai sensi dell'art. 248 del codice dei contratti pubblici.
2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell'IVA e delle eventuali altre imposte non a carico dell'operatore economico.
3. Ai fini del calcolo dell'importo suddetto si deve tener conto dell'importo massimo stimato, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o eventuale rinnovo, qualora ammissibile.
4. Quando il valore dei beni e dei servizi da acquisire è pari o superiore ad euro 200.000,00, si applicano le ordinarie procedure di acquisto di servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici.
5. Nessun importo relativo alla fornitura di beni e/o servizi potrà essere artificiosamente frazionato allo scopo di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

PARTE II TIPOLOGIE DI ACQUISTI ED ORGANI DEL PROCEDIMENTO

Art. 4 Tipologie di beni e di servizi

1. Nei limiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento è ammesso il ricorso alle procedure di spese in economia per l'acquisizione delle seguenti tipologie di servizi e forniture di beni:



- a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di arredi, impianti, laboratori, strumenti, attrezzature, automezzi, imbarcazioni, natanti, aeromobili, diversi da quelli riconducibili ai lavori;
- b) acquisto di ricambi, spese di funzionamento e materiale di esercizio per arredi, impianti, strumenti, attrezzature, automezzi, imbarcazioni, natanti, aeromobili;
- c) noleggio e locazione di arredi, impianti, laboratori, strumenti, attrezzature, automezzi, imbarcazioni, natanti, aeromobili;
- d) acquisto di materiale di cancelleria, di consumo e di funzionamento degli uffici e dei laboratori;
- e) spese postali e telegrafiche;
- f) fornitura di energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici e di trasmissione dati;
- g) fornitura di materiali per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
- h) montaggio e smontaggio di arredi, strumenti, attrezzature, diversi da quelli riconducibili ai lavori;
- i) trasporti, spedizioni e facchinaggi;
- j) acquisto di beni e servizi correlati alla agibilità degli immobili o alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- k) acquisto di beni e servizi correlati alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e/o al rilascio di certificazioni attinenti all'idoneità professionale;
- l) organizzazione di mostre, seminari, convegni, congressi, fiere, manifestazioni in ambito nazionale ed internazionale e spese correlate;
- m) partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, Istituti ed Enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, compreso il materiale didattico;
- n) quote associative di iscrizione del CNR ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;
- o) acquisto di dispositivi di protezione individuale e indumenti di lavoro;
- p) acquisto di farmaci, presidi medico-chirurgici e materiali di consumo necessari per il servizio di medicina del lavoro;
- q) smaltimento rifiuti speciali;
- r) acquisto e gestione degli animali di laboratorio;
- s) stampa di libri, riviste, atti e pubblicazioni scientifiche;
- t) acquisto di libri, giornali, pubblicazioni, riviste, periodici, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- u) acquisto e aggiornamento di software e di sistemi di elaborazione dati;
- v) spese causali, di sdoganamento e oneri connessi, di pubblicità, di rappresentanza;
- w) servizi e acquisti per la sicurezza degli uffici, degli impianti tecnologici e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi, diversi da quelli riconducibili ai lavori;
- x) servizi di pulizia, di mensa, di vigilanza, di giardinaggio, di disinfestazione e derattizzazione;
- y) servizi strumentali all'attività di ricerca e sperimentazione;
- z) servizi di progettazione e realizzazione di impianti o attrezzature scientifiche;
- aa) servizi assicurativi, bancari e finanziari;
- bb) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione di siti web, e-government, di informatizzazione degli adempimenti;
- cc) servizi di traduzione e interpretariato;
- dd) servizi di reperimento di personale a mezzo di agenzia per il lavoro;
- ee) servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione;
- ff) servizi bibliografici e di consultazione di periodici e di banche dati italiane e straniere;
- gg) prestazioni legali obbligatorie per legge non riconducibili all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- hh) servizi per il deposito e mantenimento brevetti, nonché ricerche di mercato per cessione o licenze di brevetti e know-how di proprietà dell'ente;

Proterelli

- ii) servizi di certificazione e revisione contabile, di assistenza fiscale e gestionale in relazione a tutte le attività dell'Ente, anche in ottemperanza agli adempimenti obbligatori per legge, che non siano riconducibili all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- jj) attività di supporto al RUP di cui all'art. 10 comma 7 del codice dei contratti pubblici;
- kk) servizi di ingegneria ed architettura di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti pubblici;
- ll) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- mm) servizi di formazione del personale.

Art. 5

Casi particolari

1. Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 4, il ricorso all'acquisizione in economia è consentito nei casi seguenti:
 - a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, o risoluzione in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (nello stesso non previste), qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi e forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 6

Programmazione delle acquisizioni

1. Le acquisizioni in economia sono effettuate, nel rispetto degli atti di programmazione annuale eventualmente predisposti, nell'ambito di ogni centro di responsabilità scientifica, programmatica, e per ogni Ufficio dell'Amministrazione Centrale. Il programma delle acquisizioni è formulato dal Direttore/Dirigente in coerenza con le previsioni del bilancio e dei Piani di gestione.
2. Il Direttore Generale, in riferimento a specifici beni e servizi che per loro intrinseca natura sono di generale utilizzo per tutte le strutture dell'Ente, può disporre l'accentramento delle relative procedure di programmazione e di acquisizione.

Art. 7

Responsabile Unico del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia l'Ente opera attraverso un Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito RUP), ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti pubblici e degli artt. 10, 272 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.
2. Il RUP è nominato dal Direttore/Dirigente tra i dipendenti di ruolo del CNR, contestualmente alla determina a contrattare, ovvero nella fase di predisposizione dell'eventuale atto di programmazione di cui all'art. 6, e deve essere in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti da svolgere; solo nell'ipotesi di accertata carenza di dipendenti di ruolo in

Proterelli

possesso di adeguata professionalità, il medesimo può essere scelto tra i dipendenti non di ruolo in servizio.

3. In caso di mancata nomina, assume il ruolo di RUP il Direttore/Dirigente della struttura che effettua l'acquisizione.
4. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previsti dal codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010 ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.
5. Per le acquisizioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui al punto kk) dell'art. 4 del presente regolamento, il responsabile del procedimento deve essere un tecnico in possesso delle necessarie abilitazioni, ove richieste, nonché degli altri requisiti previsti dall'art. 252 del D.P.R. 207/2010.

PARTE III PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

Art. 8 Determina a contrattare

1. Le acquisizioni in economia di servizi e forniture sono disposte con provvedimento del Direttore/Dirigente mediante il quale l'Ente manifesta la volontà di stipulare un contratto.
2. Il Direttore/Dirigente con tale provvedimento indica:
 - le modalità di acquisizione dei beni e dei servizi, secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento;
 - il nominativo del RUP, di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - l'ammontare della spesa nei limiti di cui al presente regolamento;
 - le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire;
 - le modalità di pagamento;
 - le modalità di costituzione della cauzione definitiva;
 - la disponibilità finanziaria e la prenotazione del relativo stanziamento di costo.

Art. 9 Convenzioni CONSIP

1. Nell'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento, laddove esistano convenzioni CONSIP attive, il CNR dovrà ricorrere alle medesime, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei relativi contratti, ai sensi degli artt. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 e 26, comma 3, della legge n. 488/1999.
2. Qualora i parametri di prezzo-qualità di cui al precedente comma non possano essere utilizzati a causa della peculiarità del bene o servizio da acquisire in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione, le stesse dovranno essere giustificate da ragioni tecniche.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, per le categorie merceologiche nello stesso indicate, è fatto obbligo all'amministrazione di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.
4. Nelle medesime categorie merceologiche è facoltà dell'amministrazione stipulare contratti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano a procedure ad evidenza pubblica ovvero ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza, e che gli stessi

Rotorelli

prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro di cui al precedente comma 3.

5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo determina la nullità dei relativi atti e/o contratti posti in essere e costituisce illecito disciplinare, oltre che causa di responsabilità erariale.

Art. 10

Modalità di acquisizione dei beni e servizi in economia

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate in amministrazione diretta, oppure mediante cottimo fiduciario.
2. Per amministrazione diretta deve intendersi l'effettuazione di acquisizioni di beni e servizi senza l'intervento di soggetti terzi. Le acquisizioni di beni e servizi in amministrazione diretta sono effettuate, sotto la direzione del RUP, con materiali e mezzi propri dell'Ente, ovvero appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del CNR.
3. Per cottimo fiduciario deve intendersi l'effettuazione di acquisizioni mediante affidamento a terzi, con l'osservanza delle regole dettate dai successivi artt. 11 e 12 del presente Regolamento.
4. Le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. MePA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, con l'osservanza delle modalità e dei principi organizzativi per essi dettati.
5. Qualora il bene o servizio da acquisire, inserito nelle voci di spesa di cui all'art. 4 del presente regolamento, non sia presente nel MePA né negli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, il relativo acquisto potrà essere effettuato al di fuori del MePA nel rispetto delle regole di cui al presente regolamento.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo determina la nullità dei relativi contratti e costituisce illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa.

Art. 11

Acquisizione di beni e servizi in cottimo fiduciario di importo inferiore ad euro 40.000,00

1. Fermo restando l'obbligo previsto dal comma 4 del precedente articolo, per le acquisizioni in economia di importo inferiore ad euro 40.000,00, il RUP, previa esplicita valutazione di congruità e proficuità, può interpellare direttamente il fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario per il perseguimento dei fini dell'Ente e procedere all'emissione di apposito ordine, previo ottenimento del preventivo di spesa. La richiesta al fornitore avviene mediante buono d'ordine o lettera di affidamento contenente i dati essenziali della fornitura o del servizio. Le lettere e gli altri documenti di ordinazione della spesa potranno essere sottoscritti anche mediante l'utilizzo della firma digitale e trasmessi mediante PEC, ai sensi del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82.
2. Il RUP valuta l'opportunità di procedere egualmente ad un preventivo confronto concorrenziale, tenuto anche conto dell'osservanza del principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui la procedura di acquisto venga espletata tramite il MePA. In tal caso la richiesta al fornitore avverrà con le modalità di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.

Proterelli

Art. 12

Acquisizione di beni e servizi a cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00

1. Fermo restando l'obbligo previsto dal comma 4 del precedente articolo 10, l'affidamento dei servizi e l'acquisizione di beni a cottimo fiduciario di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 200.000,00, avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici interpellati secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. Nel caso in cui non sussistano operatori economici idonei nel numero di cinque, dovranno essere interpellati quelli esistenti, previa debita motivazione in apposito provvedimento del Direttore/Dirigente.
3. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la ricezione delle offerte di almeno dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera stessa, salvo i casi di urgenza, in cui il termine stesso può essere ridotto dal RUP, previa debita motivazione. La lettera di invito contiene:
 - a) il codice identificativo di gara (CIG);
 - b) l'oggetto della prestazione;
 - c) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - d) le caratteristiche tecniche;
 - e) il termine di presentazione delle offerte;
 - f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - h) la qualità e le modalità di esecuzione;
 - i) i prezzi, con riguardo all'importo massimo previsto (IVA esclusa);
 - j) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - k) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - n) l'eventuale importo della contribuzione a carico dell'operatore economico con indicazione dell'obbligo di effettuare il versamento secondo le modalità stabilite dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
 - o) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e del D.P.R. n. 207/2010;
 - p) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - q) ove necessario, indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI;
 - r) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
 - s) l'obbligo per l'offerente di indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere l'avviso di post-informazione di cui all'art. 17 del presente regolamento.
4. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e da non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
5. La richiesta ai fornitori dei preventivi/offerte, redatta in conformità a quanto prescritto nel codice dei contratti pubblici, potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo (lettere, fax, e-mail, rete telematica) che riporti i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
6. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base a quanto stabilito nella lettera d'invito.

Rotelli

7. L'individuazione delle ditte da interpellare avviene utilizzando l'Albo Fornitori, ove esistente, ovvero sulla base di indagini di mercato, effettuate con modalità che garantiscano un adeguato livello di pubblicità in favore di ogni potenziale offerente. Ove i servizi da affidare siano compresi tra i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, di cui agli articoli 90 e seguenti del codice dei contratti pubblici, si applicano anche le norme contenute in tali articoli e quelle previste agli artt. 252 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.
8. Qualora l'affidamento sia realizzato attraverso il MePA troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 13

Requisiti degli operatori economici

1. I prestatori di servizi e forniture in economia devono possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici e, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, quantità, qualità ed importanza della fornitura e/o del servizio, le capacità tecnico-professionali ed economico-finanziarie previste dagli artt. 41 e 42 del predetto codice.
2. I requisiti richiesti agli operatori economici devono risultare adeguati, e comunque non eccessivi, rispetto alle esigenze dell'Ente, commisurati all'effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità del servizio o della fornitura da appaltare ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi.

Art. 14

Albo dei fornitori

1. Qualora il bene o servizio da acquisire, inserito nelle voci di spesa di cui all'art. 4 del presente regolamento, non sia presente nel MePA né negli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 l'affidatario di servizi e forniture in economia viene scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei fornitori.
2. L'albo dei fornitori del CNR viene costituito e gestito mediante idonea procedura informatica ed è suddiviso per categoria merceologica ed area geografica.
3. Agli elenchi possono essere iscritti solo i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.
4. Le modalità per la costituzione e la gestione dell'albo dei fornitori saranno stabilite mediante apposito disciplinare.

Art. 15

Criteri di aggiudicazione

1. Gli acquisti dei beni e dei servizi specificatamente indicati nel presente Regolamento sono conclusi in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell'invito;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita,

Botterelli

- l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.. In tal caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.
2. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati, in seduta pubblica, dal RUP o da un suo delegato coadiuvato, ove necessario, da uno o più tecnici competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.
 3. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice, designata ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici, che opera secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010. La commissione procede in seduta pubblica alle operazioni di verifica e riscontro dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche, mentre la fase di valutazione delle suddette offerte si svolge in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica, la stessa commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura delle offerte economiche. Per ogni seduta la commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.
 4. Le attività svolte dal RUP saranno sintetizzate in apposita relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'atto di cottimo fiduciario;
 - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - d) il nome del cottimista e la giustificazione della scelta della sua offerta;
 - e) se del caso, le ragioni che hanno indotto l'Istituto a non procedere alla acquisizione del bene o del servizio.
 5. Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.
 6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuata tramite indagine di mercato ovvero avvalendosi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 16 Garanzie

1. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di costituire cauzione definitiva, con le modalità previste dall'art. 113 del codice dei contratti pubblici.

Art. 17 Pubblicità e comunicazioni

1. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, nonché a comunicazione agli operatori economici interessati da effettuarsi entro cinque giorni dalla conclusione della procedura mediante la posta elettronica certificata o il fax indicati dal concorrente ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.
2. Laddove il concorrente non abbia fornito tale indicazione, la comunicazione dovrà avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Fraterelli

Art. 18
Termine dilatorio (standstill)

1. Il contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dalle comunicazioni di cui al precedente art. 17, fatta salva la facoltà dell'Ente di disporre l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del codice dei contratti pubblici.
2. Il predetto termine non dovrà essere rispettato per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico di cui all'art. 328 del codice dei contratti pubblici.

PARTE IV
STIPULA DEL CONTRATTO E FASE ESECUTIVA

Art. 19
Forma e contenuto del contratto

1. I contratti per le acquisizioni in economia di beni e servizi vengono stipulati mediante scrittura privata; per acquisizioni per le quali è possibile procedere mediante affidamento diretto, di cui all'art. 11 del presente regolamento, la stipulazione può avvenire anche mediante scambio di lettere d'ordinazione. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera di invito.
2. Ai contratti stipulati ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20
Comunicazione all'osservatorio sui contratti pubblici

1. I contratti di servizi e forniture, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice dei contratti pubblici, nonché dalle istruzioni emanate dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Art. 21
Esecuzione e verifica della prestazione - Pagamenti

1. Le prestazioni rese dall'affidatario sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione, nei termini previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
2. Il RUP svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo diversa indicazione del Dirigente della struttura ovvero nelle ipotesi di cui all'art. 300, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010.
3. La regolare esecuzione della fornitura o del servizio è attestata, a seguito degli opportuni accertamenti, con apposito certificato sottoscritto dal RUP ovvero emesso dal direttore dell'esecuzione, se diverso, e confermato dal primo.
4. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato nel contratto o nella lettera d'ordine, a decorrere, comunque, dalla data di accertamento, da parte del RUP, ovvero del direttore dell'esecuzione se diverso dal RUP, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Botterelli

5. I termini di pagamento rimarranno in sospeso:
 - a) in caso di ritardo nel rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o altro documento equipollente attestante la correttezza contributiva del fornitore, da parte dei competenti Uffici;
 - b) in caso di irregolarità riscontrata nel DURC o documento equipollente.
6. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali deve essere comunque preventivamente operata una ritenuta dello 0,50%, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Art. 22
Ritardi ed inadempimenti

1. I contratti potranno prevedere le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al livello qualitativo della stessa.
2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, il CNR si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danno, qualora non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 168 del 9 maggio 1989, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 24
Norme transitorie e finali

1. Fino alla istituzione dell'Albo fornitori di cui all'art 14 del presente regolamento, l'individuazione degli operatori economici da interpellare avviene sulla base di ricerche di mercato, con le modalità di cui al precedente art. 12, comma 7.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al codice dei contratti pubblici e alle norme contenute nel D.P.R. n. 207/2010.
3. Il presente regolamento abroga il "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia", di cui al Decreto del Presidente del CNR 3 febbraio 1997.

Art. 25
Disposizioni transitorie per i lavori da eseguire in economia

1. Per quanto concerne i lavori da acquisire in economia, in attesa dell'emanazione di autonomo e separato regolamento, trovano applicazione le norme di seguito indicate:

Botardi

- art. 122 del codice dei contratti pubblici, "*Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia*";
- art. 125 del codice dei contratti pubblici, "*Lavori, servizi e forniture in economia*";
- articoli 173-177 del D.P.R. n. 207/2010.

Botte...